

**25ª Sessione**  
**Strasburgo, 29-31 ottobre 2013**

## **La democrazia locale e regionale in Ungheria**

Raccomandazione 341 (2013) <sup>1</sup>

1. Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, ricordando:

a. l'articolo 2, comma 1.b. della Risoluzione statutaria CM/Res(2011)2 del Comitato dei Ministri relativa al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, che stabilisce che uno degli obiettivi del Congresso consiste nel "sottoporre proposte al Comitato dei Ministri, al fine di promuovere la democrazia locale e regionale";

b. l'articolo 2, comma 3 della suddetta Risoluzione statutaria CM(2011) 2, che dispone che "Il Congresso elabora regolarmente dei rapporti, paese per paese, sulla situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri e negli Stati candidati all'adesione al Consiglio d'Europa e vigila, in particolare, affinché i principi contenuti nella Carta europea dell'autonomia locale siano attuati in maniera efficace";

c. la Risoluzione 307 (2010) (riveduta) sulle modalità di monitoraggio degli obblighi e impegni assunti dagli Stati membri del Consiglio d'Europa in virtù della ratifica della Carta europea dell'autonomia locale (STE n.122, qui di seguito "la Carta");

d. la Raccomandazione precedente 116 (2002) sulla democrazia regionale in Ungheria e le motivazioni del rapporto sulla situazione della democrazia locale e regionale in Ungheria.

2. Il Congresso ricorda che:

a. l'Ungheria è diventata membro del Consiglio d'Europa il 6 novembre 1990 e ha ratificato la Carta europea dell'autonomia locale (STE n. 122, qui di seguito "la Carta") il 21 marzo 1994, che è entrata in vigore nel paese il 1° luglio 1994. L'Ungheria ha firmato il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (STCE n. 207) il 16 novembre 2009 e l'ha ratificato il 7 giugno 2010;

b. la Commissione di Monitoraggio del Congresso ha incaricato Artur Torres Pereira e Devrim Çukur di preparare e di sottoporre al Congresso un rapporto sulla situazione della democrazia locale e regionale in Ungheria; i due relatori hanno effettuato una visita nel paese dal 23 al 25 maggio 2012<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Discussa e adottata dal Congresso il 29 ottobre 2013, 1ª seduta (vedi documento CG(25)7FINAL, relazione esplicativa), relatori: Artur TORRES PEREIRA (Portogallo, L, PPE/CCE) e Devrim ÇUKUR (Turchia, R, SOC).

<sup>2</sup> Sono stati assistiti nel loro lavoro da Anne Gaudin, consulente, docente di diritto pubblico all'Università di Scienze politiche di Bordeaux, e Stéphanie Poirel, Segretaria della Commissione di Monitoraggio del Congresso.

3. I relatori:

a. tengono a ringraziare la Rappresentanza permanente dell'Ungheria presso il Consiglio d'Europa e tutti gli interlocutori incontrati nel paese per la loro disponibilità ad assistere la delegazione e per le utili informazioni loro trasmesse. Ringraziano inoltre la delegazione nazionale ungherese presso il Congresso, le associazioni nazionali di poteri locali e regionali e i funzionari del Ministero dell'Interno che hanno fornito un prezioso sostegno per l'organizzazione e il buon svolgimento della visita;

b. plaudono alla ratifica da parte dell'Ungheria del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (STCE n. 207) il 7 giugno 2010;

c. notano con soddisfazione che gli enti locali godono della libertà di associazione per rappresentare e sostenere i loro interessi.

4. I relatori constatano tuttavia con rammarico i seguenti punti:

a. il principio dell'autonomia locale non è esplicitamente garantito né nella Legge organica relativa ai governi locali, né nella Legge fondamentale (Costituzione);

b. la fortissima tendenza verso una ricentralizzazione delle competenze, che ha condotto a una notevole riduzione delle competenze precedentemente affidate agli enti locali;

c. il mancato rispetto del principio dell'autonomia finanziaria degli enti locali;

d. il mancato rispetto del principio dell'autonomia locale, visto il raggruppamento a livello sovracomunale (distretto) delle competenze dei comuni con meno di 2.000 abitanti, attuato attraverso una struttura amministrativa composta da funzionari statali;

e. l'assenza di una vera consultazione nella pratica, ma unicamente di una consultazione formale tra il governo e gli enti locali, a causa essenzialmente delle tempistiche poco ragionevoli che sono state fissate;

f. l'assenza di un'efficace via di ricorso che garantisca pienamente la tutela dell'autonomia locale, accompagnata da un reale ed esteso diritto degli enti locali di adire i tribunali nazionali per ottenere il libero esercizio delle loro competenze e il rispetto dei principi dell'autonomia locale;

g. la posizione delle contee, che è debole sia per quanto riguarda il quadro istituzionale che le loro funzioni.

5. Il Congresso raccomanda pertanto al Comitato dei Ministri di invitare le autorità ungheresi a:

a. rivedere la Legge organica in modo da garantire espressamente, nel diritto e nell'attuazione pratica, il principio dell'autonomia locale, come previsto all'Articolo 2 della Carta;

b. rivedere la legislazione relativa ai compiti e alle funzioni obbligatorie degli enti locali, in modo da estendere il campo delle competenze che sono loro normalmente assegnate sulla base dei principi del decentramento e della sussidiarietà;

c. accordare un'autonomia finanziaria agli enti locali, per permettere loro di esercitare le loro competenze in maniera adeguata, in particolare aumentando le sovvenzioni loro assegnate dal governo centrale, per fare in modo che le loro risorse restino proporzionate alle loro competenze, e limitando la verifica statale sulla gestione delle finanze locali, per renderla "proporzionata" agli interessi che intende salvaguardare, ai sensi dell'Articolo 8 della Carta;

d. accertarsi che gli enti territoriali dispongano delle strutture e dei mezzi amministrativi necessari per assolvere i loro compiti, garantendo al contempo il mantenimento dei consigli eletti, anche nei piccoli comuni;

*e.* consultare le collettività locali e le loro associazioni nazionali e definire i partner della consultazione, affinché possa essere organizzata nella pratica in tempi ragionevoli e in modo appropriato ed efficace su tutte le questioni che interessano direttamente gli enti locali;

*f.* modificare la legislazione, in modo da fornire agli enti locali una possibilità di ricorso giurisdizionale efficace per garantire il libero esercizio delle loro competenze e garantire la tutela giudiziaria dell'applicazione dei principi fondamentali dell'autonomia locale previsti dalla Carta, che è stata ratificata dall'Ungheria;

*g.* rafforzare la posizione delle contee, in particolare alla luce del Quadro di riferimento per la democrazia regionale, elaborato dal Consiglio d'Europa;

*h.* mantenere informato il Congresso del seguito che sarà dato alla presente raccomandazione.

6. Il Congresso invita il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a prendere in considerazione la presente raccomandazione nell'ambito delle sue procedure di monitoraggio e di ogni altra attività riguardante questo Stato membro.